

Decreto “Cura Italia”. Per gli accertamenti esecutivi solo sospensione breve



Con [circolare n. 5 del 20 marzo 2020](#), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'articolo 68 del [Decreto “Cura Italia”](#) si riferisce **solo** alla sospensione dei termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo **dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione** degli importi non pagati ex lett. b), dell'articolo 29 del D.L. n. 78/2010.

Va, pertanto, **esclusa l'applicazione agli avvisi di accertamento** emessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 **della sospensione dei termini** – in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 – per il versamento, recata dall'articolo 68 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rubricato «*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*».

Per i predetti avvisi esecutivi, opera solo l'[articolo 83, comma 2, Decreto “Cura Italia”](#), che nel disporre la sospensione del termine per la notifica del ricorso in primo grado alle Commissioni tributarie **dal 9 marzo al 15 aprile 2020**, sospende anche il relativo termine di pagamento. In

pratica, i termini di pagamento ricomincia a decorrere dal 16 aprile; ad esempio, per un atto notificato il 10 febbraio, il termine per ricorrere: resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprende a decorrere dal 16 aprile, per poi scadere il 18 maggio

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 20 marzo 2020](#), con oggetto: ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE – Sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti in relazione alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – Art 29, del DL 31/05/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L 30/07/2010, n. 122 – Art. 68 e 83 del D.L. 17/03/2020, n. 18 (cd. [Decreto "Cura Italia"](#))